

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 20

28 gennaio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca 19
- ★ Regolamento (CEE) n. 102/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia 23
- ★ Regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati 29
- ★ Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p. 35
- ★ Regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca 39
- ★ Regolamento (CEE) n. 106/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca 42
- ★ Regolamento (CEE) n. 107/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca 44

★ Regolamento (CEE) n. 108/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione, nel settore della pesca, delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità	45
★ Regolamento (CEE) n. 109/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera	46
★ Regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi	48
★ Regolamento (CEE) n. 111/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari del Marocco ..	51
★ Regolamento (CEE) n. 112/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari della Tunisia	53
★ Regolamento (CEE) n. 113/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'importazione, nella Comunità, di prodotti del settore della pesca originari della Turchia	55
★ Regolamento (CEE) n. 114/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76	57
★ Regolamento (CEE) n. 115/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76	59
★ Regolamento (CEE) n. 116/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate	61
★ Regolamento (CEE) n. 117/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, per i primi due mesi della campagna di pesca 1976, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera	63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 100/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire mediante misure adeguate il razionale smaltimento di tale produzione ed assicurare la stabilità del mercato;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti in questione; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare

dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la costituzione di organizzazioni di produttori, che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che a tal fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato suscettibili di condurre a prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, è necessario fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo d'orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

considerando che, per stabilizzare i corsi, è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, un prezzo di ritiro al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dal mercato;

considerando che in certi casi ed a determinate condizioni è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori accordando loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;

considerando che per evitare il crollo dei corsi delle sardine e delle acciughe occorre procedere all'acquisto dei prodotti in questione di origine comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione tramite organismi designati a tal fine dagli Stati membri;

considerando che, qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo, è opportuno prevedere la possibilità di accordare ai produttori aiuti all'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;

considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari dei prodotti in questione; che è pertanto opportuno prevedere che, in caso di bisogno, siano accordate ai produttori indennità di compensazione;

considerando che per rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per basare il regime d'intervento sulla responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori occorre prevedere un esame successivo delle varie forme del regime di intervento;

considerando che per taluni prodotti occorre adottare misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormali, al fine di evitare perturbazioni sui mercati della Comunità;

considerando che per la maggior parte dei prodotti il regime in tal modo istituito consente di rinunciare ad ogni misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune; che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo può rivelarsi inefficace; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, essendo stati soppressi gli ostacoli all'importazione precedentemente esistenti, occorre permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie;

considerando che è tuttavia nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti; che, in difetto di una sufficiente produzione comunitaria di aringhe e di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per i produttori di tonni della Comunità possono essere compensati con la concessione delle indennità previste a tal fine; che, inoltre, ragioni d'ordine sociale giustificano il mantenimento delle correnti tradizionali di approvvigionamento dei prodotti alimentari di base, quali il merluzzo salato e secco;

considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all'importazione; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi regimi nazionali;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, e nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità ai fini dell'esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo, che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità su mercati esterni possa venir falsata; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza, istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti della pesca la concessione facoltativa di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente importanti;

considerando che, nel commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione

quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate, di pieno diritto; che, inoltre, l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca comporta l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in tale settore; che, infine, la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, concernente il regime dei prezzi minimi ⁽¹⁾, cessa di essere applicabile ai prodotti della pesca a partire dalla data d'applicazione delle misure di organizzazione comune dei mercati per tali prodotti;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano applicabili nel settore della pesca;

considerando che il passaggio dal regime esistente attualmente al regime risultante dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che a tal fine possono rivelarsi necessarie alcune misure transitorie; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di adottare tali misure;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che l'attuazione di tale organizzazione comune deve altresì tener conto dell'interesse per la Comunità di preservare per quanto possibile il suo patrimonio ittico;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del

Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.

2. Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
b) 03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura
c) 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua
d) 05.15	Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. Pesci, crostacei e molluschi
e) 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
f) 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
g) 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

TITOLO I

Norme di commercializzazione

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d'applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione per categoria di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.

2. Quando le norme sono state adottate, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme e le regole generali per la loro applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Le modifiche da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tenere conto delle esigenze delle tecniche di produzione sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione. Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione, nonché durante il trasporto.

2. Gli Stati membri prendono le misure adeguate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 32, tenuto conto in partico-

lare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniformi delle norme comuni di commercializzazione.

TITOLO II

Organizzazioni di produttori

Articolo 5

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «organizzazione di produttori» qualsiasi organizzazione od associazione riconosciuta di tali organizzazioni, costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione.

Tali misure, tendenti in particolare a promuovere l'attuazione di piani di pesca, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi, devono implicare per i produttori aderenti l'obbligo:

- di smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per il quale o i quali hanno aderito; l'organizzazione di produttori può decidere che l'obbligo anzidetto non si applica qualora lo smercio sia effettuato secondo norme comuni preventivamente definite;
- di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione di produttori, per migliorare in particolare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le condizioni e le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori che saranno costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento.

Tali aiuti sono accordati nei tre anni successivi alla data del riconoscimento ed il loro importo non può superare per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3, il 2 e l'1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Tali aiuti non devono tuttavia superare il 60 % il primo anno, il

40 % il secondo anno, il 20 % il terzo anno delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente per ogni anno sulla base:

- della produzione media commercializzata dai produttori aderenti, nei tre anni civili che precedono la loro adesione,
- dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

2. Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 8, gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all'articolo 8.

3. Gli Stati membri originari possono mantenere gli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i nuovi Stati membri possono mantenere quelli accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima della data dell'adesione, onde facilitarne l'adattamento ed il funzionamento nel quadro delle misure previste dall'articolo 5, paragrafo 1, purché tali aiuti non superino per importo e durata quelli che possono essere accordati a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

4. La Commissione, in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario, viene informata dell'esistenza degli aiuti di cui al presente articolo.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità e le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca può essere accordato in esclusiva per una determinata circoscrizione economica, se l'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa della produzione e del mercato in detta circoscrizione.

I produttori non aderenti all'organizzazione di produttori così riconosciuta e che sbarcano la loro pro-

duzione nella circoscrizione in questione possono essere obbligati dagli Stati membri al rispetto:

- a) delle norme comuni in materia di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino;
- b) delle regole adottate dall'organizzazione interessata relativamente al prezzo di ritiro, se questo si situa ad un livello uguale o superiore a quello del prezzo fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, pur non superando il prezzo d'orientamento e se è conforme alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma.

TITOLO III

Regime dei prezzi

Articolo 8

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al disotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti.

In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:

- se si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I, A e C, che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori accordano un'indennità ai produttori aderenti;
- se si tratta degli altri prodotti contemplati all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato I, A e C, le organizzazioni di produttori possono accordare un'indennità ai produttori aderenti.

Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni del paragrafo 5.

2. La destinazione dei prodotti così ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in questione.

3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, le organizzazioni di produttori costituiscono dei fondi d'intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.

4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

- l'elenco dei prodotti per i quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,
- il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,
- i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Articolo 9

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, A e C, vengono fissati prima dell'inizio della campagna di pesca un prezzo d'orientamento e, per le sardine e le acciughe, fresche o refrigerate, un prezzo d'intervento, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

Tali prezzi sono validi per tutta la Comunità e vengono fissati per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa; il prezzo di intervento può essere fissato per ciascuno dei periodi nei quali può essere suddivisa la campagna di pesca in base all'evoluzione stagionale dei corsi. I prezzi vengono fissati ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.

2. Il prezzo d'orientamento viene fissato sulla base della media dei prezzi constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi nelle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo e per una parte significativa della produzione comunitaria, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

3. Il prezzo d'intervento viene fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratteristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il livello dei prezzi d'orientamento e dei prezzi d'intervento di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo di orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'in-

grosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo di orientamento.

2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 11

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, A e C, gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 8, purché:

- a) il prezzo di ritiro applicato dalle suddette organizzazioni sia il prezzo fissato a norma delle disposizioni del paragrafo 4;
- b) i prodotti ritirati corrispondano alle norme adottate conformemente all'articolo 2;
- c) l'indennità accordata ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione a tali quantità del prezzo di ritiro, moltiplicato — per i prodotti conformi ai requisiti previsti dalle norme comuni di commercializzazione per le categorie inferiori a quella di cui al paragrafo 4 — per i coefficienti di adattamento di qualità corrispondenti.

2. La compensazione finanziaria è accordata soltanto se i prodotti ritirati dal mercato vengono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non costituire ostacolo allo smercio normale della produzione in questione.

3. Il valore della compensazione finanziaria è uguale all'importo risultante dall'applicazione ai quantitativi ritirati:

- di un prezzo uguale al 60 % del prezzo d'orientamento, quando il prezzo di ritiro è superiore al 65 % del prezzo d'orientamento,
- di un prezzo uguale al 55 % del prezzo d'orientamento, quando il prezzo di ritiro non supera il 65 % del prezzo d'orientamento,

moltiplicato per i coefficienti di adattamento di qualità di cui al paragrafo 4 o, all'occorrenza, al paragrafo 1, lettera c).

Da tale importo vengono dedotti il valore, fissato forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano o le entrate nette realizzate in occasione dello smercio dei prodotti per il consumo umano in conformità del paragrafo 2. Il valore suddetto è fissato all'inizio della campagna di pesca; il suo livello è tuttavia modificato se si verificano variazioni rilevanti e durevoli di prezzo sui mercati della Comunità.

4. Il prezzo di ritiro di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissato per ciascun prodotto applicando, ad un importo almeno uguale al 60 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento, il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo d'orientamento.

Per assicurare ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, al prezzo di cui al comma precedente possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi; questi coefficienti sono fissati in maniera che le differenze tra i prezzi così corretti corrispondano agli scarti di prezzo prevedibili in caso di produzione normale, sulla base di condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro ed alla determinazione delle zone di sbarco di cui al comma precedente.

Il Consiglio procede, sulla base di un rapporto della Commissione, ad un esame delle eventuali conseguenze dell'applicazione dei coefficienti correttivi sul calcolo dell'importo della compensazione finanziaria, effettuato tenendo conto della situazione dei pescatori delle regioni molto distanti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le decisioni necessarie.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo ed il prezzo di ritiro sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Articolo 12

1. Qualora per le sardine o le acciughe fresche o refrigerate e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 dello stesso articolo permangano inferiori al prezzo d'intervento per tre giorni di mercato consecutivi, la Commissione constata immediatamente che il mercato del prodotto in questione versa in una situazione di crisi grave.

2. In seguito a tale constatazione gli Stati membri dispongono, tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche da essi designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria loro offerti, purché rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni di commercializzazione e non siano stati ritirati dal mercato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.

Detti prodotti vengono acquistati:

- al prezzo d'intervento, al quale è applicato il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo d'orientamento, sempreché i prodotti stessi rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni per tale categoria o per le categorie superiori;
- al prezzo d'intervento, al quale è applicato il coefficiente di adattamento corrispondente alle categorie di qualità inferiori a quella considerata al primo trattino, sempreché i prodotti stessi rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni per tali categorie.

3. I prodotti acquistati a norma del presente articolo, salvo eccezioni, devono essere destinati a fini diversi dal consumo umano.

4. Le operazioni di acquisto vengono sospese non appena i corsi permangono uguali o superiori al prezzo d'intervento per tre giorni di mercato consecutivi; la Commissione constata immediatamente che tale condizione si è verificata.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Articolo 13

1. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti dall'attuazione del regime di intervento previsto dal presente regolamento e sulle misure prese dalle organizzazioni di produttori nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11.

2. Le misure che risulteranno necessarie per stabilire il sistema di intervento basato sulla responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori in tutti i settori per i quali sono previsti interventi, sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

Articolo 14

1. Per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II è fissato annualmente un prezzo di orientamento valido per la Comunità per tutto l'anno e determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti o i gruppi di prodotti aventi le stesse caratteristiche considerate per la fissazione del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.

3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata, per un determinato prodotto, una parte significativa della produzione comunitaria.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Qualora per i prodotti di origine comunitaria di cui all'allegato II e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i corsi permangano inferiori all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per un periodo di tempo che riveli la tendenza allo svilupparsi di una perturbazione del mercato, possono essere accordati aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori, purché i prodotti al momento della reimmisione nel circuito di commercializzazione rispondano alle esigenze delle norme di commercializzazione.

2. L'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'ammontare delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, ed in particolare l'ammontare e la durata degli aiuti accordati all'ammasso privato, nonché le condizioni di uscita dall'ammasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 16

1. Per i tonni di cui all'allegato III A, destinati all'industria conserviera, un'indennità di compensazione è accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1 e definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.

4. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un prezzo alla produzione comunitaria in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi e per una parte significativa della produzione comunitaria, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali per la concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 e fissa il prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, nonché l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Articolo 17

Sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti riportati nella seguente tabella:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 B I a) 2	Aringhe, dal 16 giugno al 14 febbraio
03.01 B I b) 2	Spratti, dal 16 giugno al 14 febbraio
03.01 B I c) 1	Tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04
03.02 A I b)	Merluzzi
03.02 A II a)	Filetti di merluzzi

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 18

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento e in particolare quella che figura nell'allegato V è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.

3. Fino all'applicazione di un regime comunitario all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato IV C gli Stati membri possono mantenere nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in questione, le restrizioni quantitative applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 19

1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi, fatte a prezzi anormali o in condizioni tali da compromettere le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 11, 12 o 16, sono fissati annualmente per i prodotti elencati negli allegati I, II, III A e IV B prezzi di riferimento validi per la Comunità.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, A e C, il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale del prezzo d'orientamento il cui livello si situa all'interno dei limiti definiti all'articolo 11, paragrafo 4.

Per i prodotti elencati negli allegati I B e IV B, il prezzo di riferimento è fissato in base al prezzo di riferimento del prodotto fresco.

Per i prodotti elencati nell'allegato II il prezzo di riferimento è derivato dal prezzo di orientamento previsto all'articolo 14, paragrafo 1, in funzione del livello di cui all'articolo 15, paragrafo 1, determinante ai fini dello scatto delle misure d'intervento ivi previste.

Per i tonni di cui all'allegato III A, destinati all'industria conserviera, il prezzo di riferimento è determinato in base alla media ponderata dei corsi constatati sui mercati o porti di importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, diminuita d'un importo pari ai dazi doganali ed alle tasse di cui saranno eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di trasporto da tali mercati o porti fino ai punti di transito alla frontiera della Comunità per il prodotto considerato per la fissazione del prezzo alla produzione comunitaria.

Per le diverse varietà di tonno e le varie forme di presentazione, vengono applicati i coefficienti fissati nell'allegato III, B e C.

3. Per i prodotti elencati negli allegati I, II e IV B, è stabilito un prezzo di entrata in base ai corsi più bassi constatati per una stessa fase di commercializzazione sui mercati o nei porti d'importazione più rappresentativi, diminuiti di un importo pari ai dazi doganali e alle tasse di cui saranno eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di trasporto da tali mercati o porti fino ai punti di transito alla frontiera della Comunità.

La Commissione segue regolarmente, in funzione dei dati fornitile dagli Stati membri, o da essi ottenuti, l'andamento dei corsi dei prodotti importati dai paesi terzi sui mercati o nei porti d'importazione più rappresentativi degli Stati membri, per ciascuna provenienza.

Per i prodotti di cui all'allegato III A, il prezzo d'entrata è calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente constatati sui mercati o nei porti d'importazione della Comunità durante un periodo di tempo sufficientemente significativo dell'evoluzione del mercato.

4. Qualora il prezzo d'entrata di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento

- a) per i prodotti elencati negli allegati I A, escluso il prodotto di cui al punto 1, I C, II e IV B, le importazioni del prodotto in questione possono essere sospese, oppure limitate ad alcune qualità, presentazioni o destinazioni;
- b) per i prodotti elencati negli allegati I A, punto 1, I B e III A, le importazioni del prodotto in questione possono essere soggette alla riscossione di una

tassa di compensazione, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento nell'ambito del GATT. Tuttavia, qualora siano effettuate importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento soltanto da taluni paesi, o soltanto di talune specie, la tassa di compensazione sarà limitata alle importazioni da tali paesi o alle importazioni di dette specie.

L'ammontare della tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata. Tale tassa, uguale per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore.

5. Tuttavia, la sospensione o la limitazione delle importazioni non è applicabile nei confronti dei paesi terzi che assumono l'impegno di garantire, a determinate condizioni, l'osservanza del prezzo di riferimento e che lo osservano effettivamente nelle loro forniture destinate alla Comunità.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il livello dei prezzi di riferimento e le misure di sospensione o di limitazione delle importazioni, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Secondo la procedura di cui all'articolo 32 sono decise l'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa di compensazione.

Tuttavia, nell'intervallo delle riunioni periodiche del comitato di gestione, tali misure nonché quelle relative alla sospensione e alla limitazione delle importazioni sono adottate dalla Commissione. In tal caso, esse sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure prese secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 20

1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte presentate da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi, possono essere fissati, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per le carpe di cui all'allegato IV A. Detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all'interno di ogni campagna di commercializzazione, in funzione dell'andamento stagionale dei corsi.

2. I prezzi di riferimento di cui al **paragrafo 1** sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone produttrici rappresentative della Comunità nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

3. Se per una spedizione di un usuale quantitativo di mercato di carpe di una determinata provenienza il relativo prezzo franco frontiera è inferiore al

prezzo di riferimento, l'importazione di tali prodotti in provenienza dai paesi terzi interessati può essere assoggettata ad una tassa di compensazione uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera, maggiorato del dazio doganale effettivamente applicato. La Commissione segue regolarmente, per ciascuna provenienza, l'evoluzione dei prezzi franco frontiera dei prodotti importati.

4. La tassa di compensazione di cui al paragrafo 3 non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire che, all'importazione nella Comunità di carpe originarie e provenienti dal loro territorio, il prezzo praticato, maggiorato del dazio doganale effettivamente applicato, non sarà inferiore al prezzo di riferimento e che sarà inoltre evitata qualsiasi deviazione di traffico.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne il livello dei prezzi di riferimento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa di compensazione, nonché l'ammissione dei paesi terzi al beneficio del paragrafo 4, sono decise secondo la stessa procedura.

Articolo 21

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), destinati alla fabbricazione dei prodotti elencati nello stesso paragrafo alle lettere b), c), e) e f).

2. La quantità di materie prime non soggette a dazio doganale o a tassa di effetto equivalente nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deve corrispondere alle condizioni effettive in cui è effettuata l'operazione di perfezionamento considerata.

Articolo 22

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio e può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 23

1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 32.

In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i relativi importi.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 24

Gli aiuti accordati dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50 % del loro importo.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 25

1. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

2. Salvo altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

Articolo 26

Salvo disposizioni contrarie adottate in virtù degli articoli 42 e 43 del trattato, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 27

Qualora sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi che superi di più di una percentuale da determinarsi uno dei prezzi di orientamento di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, o il prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e quando tale situazione, suscettibile di persistere, perturbi o rischi di perturbare il mercato, possono essere adottate le misure necessarie volte a porvi rimedio.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 28

Per i prodotti surgelati il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce per quanto necessario disposizioni appropriate per evitare l'instabilità dei prezzi e l'ineguaglianza delle condizioni di concorrenza tra il pesce surgelato a bordo ed il pesce surgelato a terra. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, adotta le misure appropriate per porre rimedio alle difficoltà che potrebbero sorgere per l'equilibrio dell'approvvigionamento.

Articolo 29

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può modificare gli allegati, nonché le percentuali di cui agli articoli 9, 11 e 15.

Articolo 30

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 31

1. È istituito un Comitato di gestione per i prodotti della pesca, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 32

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel ter-

mine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 33

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 34

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 35

1. Il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1182/75 ⁽²⁾, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visto e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI.

Articolo 36

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 118 dell'8. 5. 1975, pag. 1.

*ALLEGATO I***A. Prodotti freschi o refrigerati della sottovoce ex 03.01 B I**

1. Aringhe
2. Sardine
3. Sebastì
4. Merluzzi bianchi
5. Merluzzi carbonari
6. Eglefini
7. Merlani
8. Sgombri
9. Acciughe
10. Passere di mare
11. Naselli (*Merluccius* sp.p.).

B. Prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I a)
Aringhe.**C. Gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p., freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua, della sottovoce 03.03 A IV b) 1**

*ALLEGATO II***Prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I**

- Sardine
- Orate di mare delle specie *Dentex* e *Pagellus*.

Prodotti congelati della voce ex 03.03

- Calamari (*Loligo* sp.p. *Omnastrephes sagittatus*, *Todarodes sagittatus*, *Ille coindetti*)
 - Seppie (*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*, *Sepiola rondeleti*)
 - Polpi delle specie *octopus*.
-

ALLEGATO III

Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 [sottovoce 03.01 B I c) 1]

A. *Tutte le specie di tonni*B. *Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni*

Coefficiente

Tonni albacora pesanti, per pezzo, 10 kg o meno ⁽¹⁾	1
pesanti, per pezzo, più di 10 kg ⁽¹⁾	1,10
Alalonga	1,25
Altre specie	0,70

C. *Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto B in funzione delle varie forme di presentazione*

1. Interi	1
2. Senza visceri né branchie («gilled and gutted»)	1,14
3. Altri (per es. senza testa «heads off»)	1,24

⁽¹⁾ Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

ALLEGATO IV

A. *Prodotti freschi, refrigerati o congelati*

Sottovoce 03.01 A I a)	Trote
Sottovoce 03.01 A III	Carpe

B. *Prodotti congelati*

Sottovoce ex 03.01 B I	
Sottovoce ex 03.01 B II b) e	
Sottovoce ex 16.04 G I	Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Sebasti (Sebastes marinus) Sgombri Naselli (Merluccius sp.p.)

C. *Preparazioni e conserve di pesci*

Sottovoce 16.04 D	Sardine
Sottovoce 16.04 E	Tonni

ALLEGATO V

NUOVO SCHEMA PER IL CAPITOLO 3 E PER LA VOCE 05.15 DELLA TARIFFA
DOGANALE COMUNE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce: I. Trote ed altri salmonidi: a) Trote b) Salmoni c) Coregoni d) altri II. Anguille III. Carpe IV. altri B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: a) Aringhe: 1. dal 15 febbraio al 15 giugno: aa) fresche o refrigerate bb) congelate 2. dal 16 giugno al 14 febbraio: aa) fresche o refrigerate bb) congelate b) Spratti: 1. dal 15 febbraio al 15 giugno 2. dal 16 giugno al 14 febbraio c) Tonni: 1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (a): aa) interi: 11. Tonno albacora o yellow fin: aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno bbb) altri 22. Alalonga 33. altri bb) senza visceri né branchie («gilled and gutted»): 11. Tonno albacora o yellow fin: aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno bbb) altri 22. Alalonga 33. altri cc) altri (per esempio «heads off»): 11. Tonno albacora o yellow fin: aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno bbb) altri 22. Alalonga 33. altri

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 (<i>segue</i>)	2. altri d) Sardine (<i>Clupea pilchardus</i> Walbaum): 1. fresche o refrigerate 2. congelate e) Squali f) Sebastidi (<i>Sebastes marinus</i>): 1. freschi o refrigerati 2. congelati g) Ippoglossi (<i>Hippoglossus vulgaris</i>, <i>Hippoglossus reinhardtii</i>) h) Merluzzi bianchi (<i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i>): 1. freschi o refrigerati 2. congelati - ij) Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>): 1. freschi o refrigerati 2. congelati k) Eglefini: 1. freschi o refrigerati 2. congelati l) Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>): 1. freschi o refrigerati 2. congelati m) Sgombri: 1. dal 15 febbraio al 15 giugno: - aa) freschi o refrigerati - bb) congelati 2. dal 16 giugno al 14 febbraio: - aa) freschi o refrigerati - bb) congelati n) Acciughe (<i>Engraulis</i> sp.p.): 1. fresche o refrigerate 2. congelate o) Passere di mare: 1. fresche o refrigerate 2. congelate p) Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i>: 1. fresche o refrigerate 2. congelate q) altri II. Filetti: a) freschi o refrigerati b) congelati 1. di merluzzi bianchi (<i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i>) 2. di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>) 3. di eglefini 4. di sebastidi (<i>Sebastes marinus</i>) 5. di tonni 6. di sgombri 7. altri
	C. Fegati, uova e lattimi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. Secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: - Aringhe - Merluzzi - Acciughe (<i>Engraulis</i> sp.p.) - Ippoglossi comuni (<i>Hippoglossus vulgaris</i>) - Salmoni salati o in salamoia - altri II. Filetti: - di merluzzi - di salmoni, salati o in salamoia - di ippoglossi neri (<i>Hippoglossus reinhardtius</i>), salati o in salamoia - altri B. Affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: I. Aringhe II. Salmoni III. Ippoglossi neri (<i>Hippoglossus reinhardtius</i>) IV. Ippoglossi comuni (<i>Hippoglossus vulgaris</i>) V. altri C. Fegati, uova e lattimi D. Farine di pesci
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: I. Aragoste II. Astici (<i>Homarus</i> sp.p.): - vivi - altri: - interi - non nominati III. Granchi e gamberi di acqua dolce IV. Gamberetti: - Pandalidi (<i>Pandalidae</i> sp.p.) - Gamberetti grigi del genere «<i>Crangon</i>» sp.p.: - freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua - altri - altri V. altri (scampi ecc.) B. Molluschi, compresi i testacei: I. Ostriche: - Ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno - altre II. Mitili III. Lumache, escluse quelle di mare

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.03 (segue)	IV. altri: a) congelati: 1. Calamari: - aa) <i>Omnastrephes sagittatus</i> e <i>Loligo</i> sp.p. - bb) altri 2. Seppie delle specie <i>Sepia officinalis</i>, <i>Rossia macrosoma</i>, <i>Sepiola rondeleti</i> 3. Polpi delle specie <i>octopus</i> sp.p. 4. altri b) altri: 1. Calamari (<i>Omnastrephes sagittatus</i> e <i>Loligo</i> sp.p.) 2. non nominati
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. Pesci, crostacei e molluschi: I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi II. altri B. altri

ALLEGATO VI

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2142/70

Presente regolamento

Articolo	Articolo
7	8
7 bis	7
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
18 bis	20
19	21
20	22
21	23
22	24
23	25
24	26
25	27
25 bis	28
26	29
27	30
28	31
29	32
30	33
32	34

REGOLAMENTO (CEE) N. 101/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 7, 42, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca deve avere come complemento l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca;

considerando che il settore della pesca marittima costituisce la parte dominante del settore generale della pesca e che presenta una struttura sociale particolare e condizioni specifiche proprie dello sfruttamento del mare;

considerando che, ad alcune condizioni precise di bandiera o d'immatricolazione della nave, i pescatori della Comunità devono avere una parità di accesso ai fondali di pesca e al loro sfruttamento nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

considerando che deve essere possibile adottare misure comunitarie per salvaguardare le risorse delle acque in questione;

considerando che è opportuno che il settore della pesca si sviluppi in modo razionale e che alle persone che ne traggono le loro risorse sia assicurato un equo tenore di vita; che a tale effetto occorre autorizzare gli Stati membri ad accordare aiuti finanziari destinati a rendere possibile la realizzazione di tali obiettivi, secondo norme comunitarie da stabilire; che inoltre le azioni comuni che saranno decise al fine della realizzazione di detti obiettivi possono essere oggetto di finanziamento comunitario, sempreché esse si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato;

considerando che l'istituzione di un comitato permanente per le strutture della pesca faciliterà l'elaborazione e l'attuazione di una politica comune delle

strutture, coordinando le politiche condotte dagli Stati membri e assicurando una costante cooperazione tra detti Stati membri e la Commissione; che, d'altro lato, uno scambio costante di informazioni tra gli Stati membri è indispensabile per consentire un effettivo coordinamento di tali politiche e deve servire come base per le misure che potranno essere adottate a tal fine nel quadro del miglioramento delle strutture; che, in particolare, la Commissione è qualificata per esprimere la propria opinione in merito ai progetti e ai programmi previsti dagli Stati membri in questo settore;

considerando che per l'applicazione del presente regolamento è necessario tener conto delle deroghe previste dagli articoli da 100 a 103 dell'atto di adesione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore della pesca nell'ambito dell'attività economica generale e di favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, è istituito un regime comune per l'esercizio della pesca nelle acque marittime e sono adottate misure specifiche per azioni appropriate e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore.

Articolo 2

1. Il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non può comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri.

Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente.

2. Essi comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nel settore di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma di detto paragrafo.

3. Ai sensi del presente articolo si intendono per acque marittime quelle così designate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche che intendono apportare al regime di pesca definito in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2.

Articolo 4

Qualora l'esercizio della pesca nelle acque marittime degli Stati membri di cui all'articolo 2 esponga alcune delle loro risorse ai rischi di uno sfruttamento troppo intensivo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse.

Dette misure possono comprendere, in particolare, restrizioni riguardo alla pesca di alcune specie, a zone, periodi, metodi e strumenti di pesca.

Articolo 5

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procedono al coordinamento delle rispettive politiche di struttura nel settore della pesca.

A tal fine comunicano ogni anno alla Commissione le informazioni relative:

- alla situazione delle strutture tenuto conto delle condizioni regionali e delle politiche regionali di sviluppo,
- ai legami tra le strutture e la politica di mercato,
- alla natura ed all'importanza delle misure di miglioramento delle strutture previste per l'anno in corso,

— ai programmi e progetti annuali e pluriennali di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica elaborati dalle autorità pubbliche o ai quali queste ultime apportano il loro concorso finanziario, nonché agli altri elementi che consentano di valutare gli sforzi compiuti in questo settore e in particolare gli sforzi finanziari delle autorità pubbliche.

2. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, la Commissione stabilisce la forma e la data di presentazione dei documenti che gli Stati membri devono fornire.

Articolo 6

1. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulle strutture della pesca.

2. Tale relazione comprende:

- a) un quadro della situazione delle strutture della pesca e delle politiche di struttura degli Stati membri, nonché un elenco delle misure prese nel quadro di queste politiche;
- b) uno studio sulla natura, la ripartizione geografica, il volume ed il finanziamento di tali misure, nonché la loro efficacia in funzione degli obiettivi della politica comune nel settore della pesca e delle possibilità di sbocco che possono essere normalmente previste a lungo termine per i prodotti della pesca;
- c) informazioni relative al coordinamento a livello comunitario delle politiche di struttura della pesca, per quanto riguarda:
 - le misure adottate a tale scopo,
 - il finanziamento comunitario,
 - i risultati di tali misure e di detto finanziamento;
- d) un prospetto della situazione della ricerca e dell'assistenza scientifica e tecnica in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 7

Le misure necessarie per coordinare le politiche di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica degli Stati membri nel settore della pesca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono accordare aiuti finanziari purché le operazioni alle quali si riferiscono contribuiscano all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 9.

2. Le norme comuni che fissano le condizioni di concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, entro il 1° giugno 1971.

Articolo 9

1. Per promuovere, nel quadro dell'espansione economica e del progresso sociale, lo sviluppo razionale del settore della pesca e per garantire un equo tenore di vita alla popolazione che trae le sue risorse dalla pesca, le misure specifiche per azioni appropriate previste all'articolo 1 devono contribuire

- ad aumentare la produttività mediante una ristrutturazione delle flotte e degli altri mezzi di produzione che tenga conto dell'evoluzione del progresso tecnico nonché mediante una intensificazione della ricerca di nuovi fondali e di nuovi metodi di pesca;
- ad adattare le condizioni di produzione e di commercializzazione al fabbisogno del mercato, in particolare mediante lo sviluppo delle installazioni di conservazione e di trattamento, necessario per aumentare l'efficacia dell'azione delle organizzazioni di produttori;
- a migliorare, in rapporto con l'evoluzione del progresso tecnico, il livello e le condizioni di vita della popolazione che trae le sue risorse dalla pesca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, sempreché si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, possono essere oggetto di azioni comuni secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽²⁾.

Articolo 10

1. Salvo le disposizioni previste all'articolo 3, gli Stati membri trasmettono in tempo utile alla Commissione i seguenti documenti, quando essi si riferiscano a misure di miglioramento delle strutture della pesca:

- per quanto possibile, i progetti di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o, quanto meno, una descrizione delle linee generali delle disposizioni previste;
- i progetti dei piani pluriennali e dei programmi regionali.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

2. La Commissione

- può esprimere la propria opinione sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, sui piani pluriennali e sui programmi regionali che le sono trasmessi a norma dell'articolo 5;
- è tenuta ad esprimere la propria opinione su tali documenti qualora uno Stato membro lo richieda.

Articolo 11

1. Allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di struttura della pesca e rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è istituito presso quest'ultima un comitato permanente per le strutture della pesca, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti di ogni Stato membro ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. La segreteria del comitato è assicurata dalla Commissione.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Il comitato ha il compito, per tutto il settore della pesca,

- di assicurare l'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione nel settore della politica delle strutture ed in particolare per quanto concerne le misure che disciplinano l'esercizio della pesca marittima,
- di studiare le politiche delle strutture degli Stati membri, nonché le misure ed i programmi da essi previsti per il miglioramento delle strutture in questo settore,
- di assistere la Commissione nell'elaborazione delle parti a) e d) della relazione sulle strutture della pesca prevista all'articolo 6,
- di formulare, a richiesta della Commissione, pareri sui problemi relativi alle strutture della pesca.

Articolo 13

In tutti i casi in cui il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, ed i testi successivi fanno riferimento al comitato permanente per le strutture agricole, quest'ultimo è sostituito per tutti i problemi concernenti il settore della pesca dal comitato permanente per le strutture della pesca.

Articolo 14

1. Il regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una

politica comune delle strutture nel settore della pesca ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visto e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 1.

*ALLEGATO**Tabella di concordanza*

<i>Regolamento (CEE) n. 2141/70</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo	Articolo
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12
14	13

RÈGOLAMENTO (CEE) N. 102/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che in uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Norvegia, la Comunità si è impegnata a ridurre in via autonoma i dazi doganali da applicare a taluni prodotti della pesca delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia, purché la Norvegia rispetti le condizioni attuali di concorrenza generale nel settore della pesca;

considerando che il suddetto scambio di lettere stabilisce talune norme di origine, la cui applicazione presuppone, tuttavia, la definizione delle condizioni relative al trasporto dei prodotti originari, nonché l'introduzione di metodi di cooperazione amministrativa; che è necessario che il carattere di prodotti originari sia provato mediante un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali norvegesi al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali esso si riferisce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali da applicare all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella I allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, sono ridotti sino al livello indicato per ciascuno di essi.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

2. I dazi doganali da applicare all'importazione in Danimarca e nel Regno Unito dei prodotti delle voci doganali ex 03.01 ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

3. I dazi doganali da applicare all'importazione in Irlanda dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella III allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono ridotti o fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

4. L'applicazione delle riduzioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'osservanza da parte della Norvegia dei prezzi di riferimento instaurati o da instaurare da parte della Comunità.

Articolo 2

La nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

In nessun caso le conserve di spratti (*Sprattus sprattus*) possono essere tenute o esposte per la vendita e immesse in circolazione o in vendita nella Comunità sotto una denominazione diversa da quella di conserve di spratti o brisling e soprattutto sotto la denominazione di conserve di sardine, di acciughe o di aringhe di Norvegia.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 3609/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/74 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 171.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 13. 6. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

I. Per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 1, vengono considerati prodotti originari della Norvegia, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità:

- a) i prodotti della pesca praticata in Norvegia,
- b) i prodotti della pesca marittima effettuata da navi della Norvegia,
- c) i prodotti fabbricati a bordo delle navi-fattoria, esclusivamente a partire dai prodotti di cui al punto b),
- d) le merci fabbricate in Norvegia a partire da prodotti di cui ai punti a), b) e c).

Il termine «in Norvegia» comprende altresì le acque territoriali norvegesi. Le navi operanti in alto mare, ivi comprese le «navi-fattoria» a bordo delle quali si effettua la trasformazione o la lavorazione dei prodotti pescati a mezzo di esse, sono considerate come facenti parte del territorio norvegese, purché soddisfino alle condizioni indicate in appresso riguardanti le navi.

Per «navi della Norvegia» si intendono soltanto le navi:

- che sono immatricolate o registrate in Norvegia,
- che battono bandiera norvegese,
- che appartengono, per almeno metà, a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, ovvero a una società avente la sede principale in uno di questi Stati e di cui il gerente ed i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia; inoltre, nel caso in cui le navi appartengano a società di persone od a società a responsabilità limitata, la metà almeno del capitale deve appartenere ai suddetti Stati, ai loro enti pubblici o ai loro cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia,
- e il cui equipaggio è composto, nella proporzione di almeno il 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

II. Sono considerati trasportati direttamente dalla Norvegia nella Comunità i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli della Norvegia e della Comunità.

Il trasporto degli stessi prodotti in una sola spedizione può tuttavia effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Norvegia e della Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni, a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

III. I prodotti originari a norma delle disposizioni del presente allegato beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni dell'articolo 1, dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello è conforme a quello rilasciato dalle autorità doganali norvegesi — nell'ambito dell'accordo CEE-Norvegia — su richiesta scritta dell'esportatore redatta sul formulario all'uopo previsto.

IV. Si applicano le disposizioni di cui al protocollo n. 3 allegato al regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relative al rilascio dei certificati, al termine per la presentazione degli stessi alle autorità doganali dello Stato d'importazione, nonché all'assistenza reciproca tra la Norvegia e gli Stati membri per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

(¹) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

TABELLA II

Dazi applicati ai prodotti importati in Danimarca e nel Regno Unito

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal:			
		1. 1. 1974	1. 1. 1975	1. 1. 1976	1. 7. 1977
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:				
	B. di mare:				
	II. Filetti:				
	b) congelati:				
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	3. di eglefini	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	6. di sgombri	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	7. altri	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:				
	C. Aringhe:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	G. altri:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	ex II. non nominati:				
	— Spratti (Sprattus sprattus), in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾	3 %	6 %	9 %	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:				
	ex A. Granchi:				
	— in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾	esenzione	2,5 %	5 %	7,5 %
	ex B. altri:				
	— Gamberetti sgusciati e congelati, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere «Cran-gon» sp.p.	esenzione	2,5 %	5 %	7,5 %

⁽¹⁾ Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

(¹) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

REGOLAMENTO (CEE) N. 103/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione; che l'applicazione di tali norme può contribuire al miglioramento qualitativo dei pesci commercializzati, facilitandone pertanto lo smercio;

considerando che detto miglioramento qualitativo può essere ottenuto in particolare escludendo i pesci che non possiedono un certo grado di freschezza dalla commercializzazione per il consumo umano;

considerando che in quasi tutti gli Stati membri che praticano la pesca marittima i pesci ritenuti idonei al consumo umano in base alla regolamentazione nazionale sono messi in vendita dopo cernita secondo la dimensione, il peso, la presentazione ed altri criteri; che esiste anche una classificazione secondo il grado di freschezza;

considerando che, tenuto conto delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 100/76 per la determinazione e la formazione dei prezzi, la normalizzazione di taluni prodotti riveste particolare importanza; che è pertanto opportuno uniformare le classificazioni finora operate sul piano nazionale;

considerando che finora la classificazione dei pesci precede la fase della prima vendita, poiché in gran parte i pesci vengono tagliati immediatamente in filetti o altrimenti trasformati; che è pertanto opportuno limitare l'applicazione delle norme comuni alla fase della prima vendita nella Comunità;

considerando che le norme devono applicarsi a tutti i pesci destinati al consumo umano commercializzati nel territorio degli Stati membri della Comunità,

compresi i pesci importati; che, limitando ai pesci destinati al consumo umano l'obbligo in tal modo imposto agli operatori, è possibile procedere ad una distinzione più netta e più rapida fra i prodotti che, essendo ammessi al consumo umano, sono utilizzati a tal fine e sono pertanto soggetti a classificazione, e gli altri prodotti; che ne risulteranno facilitati sia la commercializzazione allo stadio dell'applicazione delle norme sia il controllo dell'osservanza di queste ultime; che appare tuttavia necessario escludere dal campo di applicazione delle norme i piccoli quantitativi venduti direttamente al dettagliante o al consumatore;

considerando che le undici specie oggetto del presente regolamento rappresentano il 60 % circa della produzione comunitaria di pesce fresco e l'80 % delle importazioni dai paesi terzi; che occorre pertanto applicare le norme anzitutto a tali specie;

considerando che lo stato di freschezza del pesce ha una funzione determinante nell'apprezzamento della qualità; che è anche indispensabile una ripartizione in categorie di calibrazione, dati la diversità delle abitudini d'acquisto dei consumatori ed i metodi correnti di trasformazione nella Comunità;

considerando che i diversi gradi di freschezza e le diverse dimensioni devono essere posti in evidenza in modo adeguato; che è pertanto opportuno prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di freschezza e di calibrazione;

considerando che attualmente non esiste alcun metodo obiettivo che permetta di apprezzare rapidamente e con poca spesa lo stato di freschezza del pesce; che soltanto l'esame organolettico, che del resto è già applicato negli Stati membri, risponde a tale esigenza e costituisce un metodo accettabile;

considerando che, tenuto conto delle pratiche seguite nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno che le persone appartenenti alla categoria professionale effettuino la classificazione per categorie di freschezza e di calibrazione; che d'altra parte, per quanto riguarda in particolare l'apprezzamento della freschezza in base a criteri organolettici, è opportuno prevedere il concorso alle suddette classificazioni di esperti designati a tale scopo dalle organizzazioni professionali interessate;

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che ai fini della necessaria informazione reciproca è opportuno che ciascuno degli Stati membri comunichi agli altri Stati membri ed alla Commissione un elenco col nome e l'indirizzo degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate;

considerando che i pesci importati dai paesi terzi devono essere conformi alle norme comunitarie;

considerando che l'applicazione delle norme suddette a tali pesci rende necessaria l'apposizione di talune indicazioni supplementari sugli imballaggi; che tuttavia dette indicazioni non sono necessarie per i pesci introdotti nella Comunità da battelli alle stesse condizioni della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *commercializzazione*: la prima messa in vendita e la prima vendita dopo introduzione nella Comunità;
- b) *partita*: una certa quantità di pesce appartenente ad una stessa specie, sottoposta allo stesso trattamento ed eventualmente proveniente dallo stesso luogo di pesca e dallo stesso battello;
- c) *luogo di pesca*: la denominazione usuale nella pesca del luogo dove sono state effettuate le catture;
- d) *presentazione*: forma nella quale il pesce è commercializzato, per esempio: intero, senza viscere, decapitato, ecc.,

Articolo 2

1. I pesci di cui all'articolo 3, di produzione comunitaria, possono essere commercializzati per il consumo umano all'interno della Comunità soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di pesci cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 3

Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune, salvo i pesci vivi, congelati o in pezzi:

Merluzzi bianchi	(Gadus Morrhu),
Merluzzi carbonari	(Pollachius virens),
Eglefini	(Melanogrammus aeglefinus),
Merlani	(Merlangus merlangus),
Passere di mare	(Pleuronectes platessa),
Sebasti	(Sebastes marinus),
Sgombri	(Scomber scombrus),
Aringhe	(Culpea harengus),
Sardine	(Culpea pilchardus Walbaum),
Acciughe	(Engraulis encrasicolus).
Naselli	(Merluccius sp.p.)

Articolo 4

Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 comprendono:

- a) categorie di freschezza,
- b) categorie di calibrazione.

Articolo 5

Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei pesci e di talune caratteristiche complementari.

Il grado di freschezza è definito sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato A comprendente i seguenti elementi:

- a) aspetto,
- b) stato,
- c) odore.

A ciascun oggetto d'esame è attribuito un punto di valutazione corrispondente ai criteri di freschezza indicati nella tabella. La media aritmetica dei punti di valutazione fornisce il grado di freschezza.

Articolo 6

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, i pesci sono classificati in partite corrispondenti ad una delle categorie di freschezza Extra, A o B.

Categoria di freschezza Extra

Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 2,7. I pesci devono essere privi di segni di pressione o di scorticature, di sudiume e di forte decolorazione.

Categoria di freschezza A

Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 2 e inferiore a 2,7. È tollerata una proporzione minima di pesci recanti leggeri segni di pressione o scorticature superficiali. I pesci devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione.

Categoria di freschezza B

Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 1 e inferiore a 2. È tollerata una proporzione minima di pesci recanti segni più evidenti di pressione e leggere scorticature. I pesci devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione.

2. Per la classificazione dei prodotti nelle varie categorie di freschezza è anche presa in considerazione la presenza di parassiti, tenuto conto della natura del prodotto, del luogo di pesca e della sua presentazione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76. L'indicazione del luogo di pesca per partita può essere prescritta secondo la stessa procedura.

Articolo 7

1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Tuttavia, una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.

2. La categoria di freschezza deve essere indicata, in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

Articolo 8

1. La calibrazione dei pesci è basata sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo.

2. Le partite sono classificate in categorie di calibrazione secondo la tabella di cui all'allegato B.

3. Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione. Tuttavia, una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibrazione meno vantaggiosa che vi è rappresentata.

4. La categoria di calibrazione e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili ed indelebili di un'altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite.

Articolo 9

Le persone appartenenti alla categoria professionale effettuano la classificazione per categorie di freschezza e categorie di calibrazione, con la partecipazione di esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate.

Articolo 10

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di applicazione del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 9. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 11

1. I pesci di cui all'articolo 3 in provenienza da paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati al consumo umano, soltanto se:

- a) rispondono alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8,
- b) sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:
 - del paese d'origine impressa in caratteri latini, di una altezza di 20 mm almeno,
 - della specie del pesce,
 - del modo di presentazione,
 - della categoria di freschezza e della categoria di calibrazione,
 - del peso netto in chilogrammi di pesci contenuti negli imballaggi,
 - della data della classificazione e della data della spedizione,
 - del nome e dell'indirizzo dello speditore.

2. Tuttavia, i pesci provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per il consumo umano, sono soggetti, ai fini della loro ammissione al consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria.

Articolo 12

1. Il regolamento (CEE) n. 2455/70 del Consiglio, del 30 novembre 1970, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3308/75 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 9.

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE — FRESCHEZZA

Oggetto dell'esame	CRITERI			
	Punti di valutazione			
	3	2	1	0
	ASPETTO			
PELLE	pigmentazione viva e cangiante; senza tracce di decolorazione; muco trasparente	pigmentazione viva ma priva di lucentezza; muco leggermente torbido	pigmentazione in via di decolorazione e spenta; muco lattiginoso	pigmentazione spenta; ⁽¹⁾ muco opaco
OCCHIO	convesso; cornea trasparente; pupilla nera, brillante	convesso e lievemente infossato; cornea leggermente opalescente; pupilla nera, spenta	piatto; cornea opalescente; pupilla più opaca	concavo al centro; ⁽¹⁾ cornea lattiginosa; pupilla grigia
BRANCHIE	colore brillante; assenza di muco	più pallide; lievi tracce di muco chiaro	in via di decolorazione; muco opaco	giallastre; ⁽¹⁾ muco lattiginoso
CARNE (taglio nell'addome)	azzurrognola, traslucida, liscia, brillante; senza tracce di decolorazione della pigmentazione originale	vellutata, simile a cera, felpata; colore lievemente modificato	lievemente opaca	opaca ⁽¹⁾
COLORE LUNGO LA COLONNA VERTE- BRALE	nessuna colorazione	lievemente rosa	rosa	rosso ⁽¹⁾
ORGANI	reni, residui di altri organi, sangue all'interno dell'aorta, di color rosso brillante	reni e residui di altri organi di color rosso opaco; sangue in via di decolorazione	reni, residui di altri organi e sangue di color rosso pallido	reni, residui di altri organi e sangue di color brunoastro ⁽¹⁾
	STATO			
CARNE	compatta ed elastica; superficie liscia	minore elasticità	lievemente molle (flaccida), minore elasticità; superficie simile a cera (vellutata) e opaca	molle (flaccida); ⁽¹⁾ le squame si staccano facilmente dalla pelle; superficie granulosa
COLONNA VERTE- BRALE	si spezza invece di staccarsi	aderente	poco aderente	non aderente ⁽¹⁾
PERITONEO	aderisce completamente alla carne	aderente	poco aderente	non aderente ⁽¹⁾
	ODORE			
BRANCHIE, PELLE, CAVITÀ ADDOMINALE	alghe marine	né di alghe, né sgradevole	lievemente acre	acre ⁽¹⁾

⁽¹⁾ O in uno stadio di più avanzata alterazione.

ALLEGATO B

TABELLA DI CALIBRAZIONE

(kg/pesce)

	Merluzzi bianchi	Merluzzi carbonari	Eglefini	Merlani
Dimensione 1	7 e più	5 e più	1 e più	0,5 e più
Dimensione 2	da 4 a meno di 7	da 3 a meno di 5	da 0,4 a meno di 1	da 0,35 a meno di 0,5
Dimensione 3	da 2 a meno di 4	da 1,5 a meno di 3	da 0,25 a meno di 0,4	da 0,2 a meno di 0,35
Dimensione 4	da 1 a meno di 2	meno di 1,5	meno di 0,25	meno di 0,2
Dimensione 5	meno di 1			

(kg/pesce)

	Passere di mare	Sebasti	Sgombri
Dimensione 1	0,6 e più	2 e più	0,5 e più
Dimensione 2	da 0,4 a meno di 0,6	meno di 2	da 0,2 a meno di 0,5
Dimensione 3	da 0,3 a meno di 0,4		da 0,1 a meno di 0,2
Dimensione 4	meno di 0,3		meno di 0,1

	Aringhe		Sardine	
	kg/pesce	unità/kg	kg/pesce	unità/kg
Dimensione 1	0,125 e più	8 o meno	0,060 e più	17 o meno
Dimensione 2	da 0,085 a meno di 0,125	da 9 a 12	da 0,040 a meno di 0,060	da 18 a 25
Dimensione 3	meno di 0,085	13 e più	da 0,030 a meno di 0,040	da 26 a 33
Dimensione 4			meno di 0,030	34 e più

	Acciughe		Naselli
	kg/pesce	unità/kg	kg/pesce
Dimensione 1	0,040 e più	25 o meno	più di 1,2
Dimensione 2	da 0,020 a meno di 0,040	da 26 a 50	da 0,6 a 1,2
Dimensione 3	meno di 0,020	51 e più	da 0,250 a meno di 0,6
Dimensione 4			meno di 0,250

REGOLAMENTO (CEE) N. 104/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere
«Crangon» sp.p.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione; che l'applicazione di tali norme può contribuire al miglioramento qualitativo dei gamberetti commercializzati, facilitandone in tal modo lo smercio;

considerando che il miglioramento qualitativo può essere ottenuto in particolare escludendo dalla commercializzazione per il consumo umano i gamberetti che non possiedono un certo grado di freschezza o un certo calibro;

considerando che la quasi totalità dei gamberetti di produzione comunitaria sono cotti immediatamente dopo la cattura al fine di evitare un rapido deterioramento della loro freschezza; che è necessario quindi adottare in primo luogo le norme per i gamberetti semplicemente cotti in acqua;

considerando che, in quasi tutti gli Stati membri che praticano la pesca marittima, i gamberetti ritenuti idonei al consumo umano in base alla regolamentazione nazionale sono messi in vendita dopo la cernita secondo il calibro; che esiste anche una classificazione secondo il grado di freschezza;

considerando che, tenuto conto delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 100/76 per la determinazione e la formazione dei prezzi, la normalizzazione dei gamberetti riveste particolare importanza; che è pertanto opportuno uniformare le classificazioni finora operate sul piano nazionale;

considerando che finora la classificazione dei gamberetti precede la fase della prima vendita, poiché in

gran parte questi vengono immediatamente privati del carapace o altrimenti trasformati; che è pertanto opportuno limitare l'applicazione delle norme comuni alla fase della prima vendita nella Comunità;

considerando che le norme devono applicarsi a tutti i gamberetti destinati al consumo umano commercializzati nel territorio degli Stati membri della Comunità, compresi i gamberetti importati; che limitando ai gamberetti destinati al consumo umano l'obbligo in tal modo imposto agli operatori è possibile procedere ad una distinzione più netta e più rapida fra i prodotti che, essendo ammessi al consumo umano, sono utilizzati a tal fine e sono pertanto soggetti a classificazione, e altri prodotti; che ne risulteranno facilitati sia la commercializzazione allo stadio dell'applicazione delle norme sia il controllo dell'osservanza di queste ultime; che appare tuttavia necessario escludere dal campo di applicazione delle norme i piccoli quantitativi venduti direttamente al dettagliante o al consumatore;

considerando che lo stato di freschezza dei gamberetti ha una funzione determinante nell'apprezzamento della qualità; che è anche indispensabile una ripartizione in categorie secondo il calibro in considerazione della diversità delle abitudini d'acquisto dei consumatori e dei metodi correnti di trasformazione applicati nella Comunità;

considerando che non esiste attualmente alcun metodo obiettivo che permetta di apprezzare rapidamente e con poca spesa lo stato di freschezza dei gamberetti; che soltanto l'esame organolettico, che del resto è già applicato negli Stati membri, risponde a tale esigenza e costituisce un metodo accettabile;

considerando che, tenuto conto delle pratiche seguite nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno che gli appartenenti alla categoria professionale effettuino la classificazione per categorie di freschezza e per categorie di calibro; che d'altra parte per quanto riguarda in particolare l'apprezzamento della freschezza in base a criteri organolettici, è opportuno prevedere la partecipazione eventuale di esperti designati a tale scopo dalle organizzazioni professionali interessate;

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, ai fini della necessaria informazione reciproca, è opportuno che ciascuno degli Stati membri comunichi agli altri Stati membri ed alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate;

considerando che i gamberetti importati dai paesi terzi devono essere conformi alle norme comunitarie;

considerando che l'applicazione delle suddette norme a tali gamberetti rende necessaria l'apposizione di talune indicazioni supplementari sugli imballaggi; che tuttavia dette indicazioni non sono necessarie per i gamberetti introdotti nella Comunità da battelli dei paesi terzi provenienti direttamente dal luogo di pesca, fermo restando che tali gamberetti devono essere commercializzati in conformità delle disposizioni applicabili alla produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite norme di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p., semplicemente cotti in acqua, della sottovoce ex 03.03 A IV b) 1 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *commercializzazione*: la prima messa in vendita e la prima vendita dopo introduzione nella Comunità;
- b) *partita*: una certa quantità di gamberetti sottoposta allo stesso condizionamento;
- c) *condizionamento*: tipo di contenitore nel quale sono presentati i gamberetti: cassette, ceste, ecc.

Articolo 3

1. I gamberetti di cui all'articolo 1, di produzione comunitaria, possono essere commercializzati per il consumo umano all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di gamberetti cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 4

Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 comprendono:

- a) categorie di freschezza,
- b) categorie di calibro.

Articolo 5

1. I gamberetti di cui all'articolo 1 sono classificati in partite corrispondenti a una delle categorie di freschezza A o B.

Categoria di freschezza A

- a) Caratteristiche minime:
 - superficie del carapace: umida e lucente;
 - in caso di travaso, i gamberetti devono cadere separatamente;
 - carne senza odori estranei;
 - esenti da sabbia e da altre materie estranee.
- b) Aspetto del gamberetto provvisto del carapace:
 - colore rosso-rosato evidente, con piccole macchie bianche; parte pettorale del carapace chiara;
 - molto ricurvo.
- c) Aspetto della carne durante e dopo l'asportazione del carapace:
 - agevole asportazione del carapace con perdite di carne tecnicamente inevitabili;
 - soda, non coriacea.
- d) Frammenti:
 - sono ammessi rari frammenti di gamberetto.

Categoria di freschezza B

- a) Caratteristiche minime:
 - le stesse della categoria di freschezza A.
- b) Aspetto del gamberetto provvisto del carapace:
 - colore variante dal rosso-rosato leggermente sfumato al rosso-blauastro con macchie bianche; parte pettorale del carapace chiara tendente al grigio;
 - ricurvo.

c) Aspetto delle carni durante e dopo l'asportazione del carapace:

- asportazione del carapace meno facile con limitate perdite di carne;
- meno soda, leggermente coriacea.

d) Frammenti:

- è ammessa una piccola quantità di frammenti di gamberetto.

2. Per la classificazione dei prodotti nelle diverse categorie di freschezza, si prende anche in considerazione il loro tenore d'acqua.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 6

1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Tuttavia, una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tal caso la partita viene classificata nella più bassa categoria di freschezza in essa rappresentata.

2. La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite.

Articolo 7

1. I gamberetti sono classificati secondo le seguenti categorie di calibro:

	Larghezza del carapace	Unità/kg
Calibro 1	6,8 mm e più	620 o meno
Calibro 2	meno di 6,8 mm	621 e più

2. Ogni partita deve essere omogenea quanto al calibro dei gamberetti. Tuttavia, una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tal caso la partita viene classificata nella categoria di calibro 2.

3. La categoria di calibro deve essere indicata in caratteri leggibili ed indelebili di un'altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite.

Articolo 8

Gli appartenenti alla categoria professionale effettuano la classificazione per categorie di freschezza e

categorie di calibro eventualmente con la partecipazione di esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 8. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 10

1. I gamberetti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati al consumo umano soltanto:

a) se sono conformi alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- del paese d'origine, impressa in caratteri latini, di un'altezza di almeno 20 mm,

- di una delle seguenti menzioni:

«Crevettes grises»,
«Garnelen»,
«Gamberetti grigi»,
«Garnalen»,
«Shrimps»,
«Hesterejer»;

- della categoria di freschezza e della categoria di calibro,

- del peso netto in chilogrammi dei gamberetti contenuti negli imballaggi,

- della data di classificazione e della data di spedizione,

- del nome e dell'indirizzo dello speditore.

2. Tuttavia, i gamberetti provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per il consumo umano, sono soggetti, ai fini della loro ammissione al consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria.

Articolo 11

1. Il regolamento (CEE) n. 166/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p. ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/73 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 105/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le autorità dello Stato membro, sul territorio del quale le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 hanno la loro sede statutaria, dispongono, più delle istituzioni comunitarie, dei mezzi per controllare se dette organizzazioni soddisfano ai requisiti richiesti per il riconoscimento;

considerando che un'efficace concentrazione dell'offerta può essere ottenuta soltanto con la costituzione di organizzazioni di produttori che abbiano una sufficiente dimensione economica;

considerando che è opportuno impedire che le organizzazioni di produttori esercitino qualsiasi discriminazione fra i produttori o i gruppi della Comunità fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, e proibire qualsiasi discriminazione fra le organizzazioni nell'ambito di una circoscrizione economica fondata sul luogo della loro sede statutaria;

considerando che è opportuno, nell'interesse dei produttori aderenti, incoraggiare soltanto le forme di associazioni che presentano un sufficiente carattere di integrazione;

considerando che la valutazione dell'importo dell'aiuto da concedere può essere facilitata da una contabilità distinta in seno alle organizzazioni di produttori;

considerando che talune legislazioni nazionali esigono dagli aderenti a dette organizzazioni un periodo minimo di partecipazione; che tale esigenza merita di essere ripresa a livello comunitario; che infatti essa introduce un elemento di stabilizzazione nel funzionamento dell'organizzazione di produttori ed evita che un sostegno finanziario sia accordato ad organizzazioni effimere;

considerando che è d'uopo che non sia pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in determinati casi, l'organizzazione o i suoi creditori contro le conseguenze finanziarie del recesso di un membro o d'impedire ai membri di recedere dall'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario;

considerando che, allo scopo di non creare distorsioni di concorrenza rispetto al settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca, è opportuno non estendere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori alle attività che oltrepassano la fase della prima immissione sul mercato;

considerando che il riconoscimento deve essere revocato quando un'organizzazione di produttori non soddisfa più alle condizioni richieste;

considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, è utile prevedere all'inizio di ogni anno la pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni che sono state riconosciute e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È competente a concedere e a revocare il riconoscimento alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 lo Stato membro sul territorio del quale l'organizzazione di produttori ha la propria sede statutaria conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che ne facciano domanda, se soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 2 e se le loro attività vertono su uno o più prodotti delle voci 03.01, 03.02 e 03.03 della tariffa doganale comune, esclusi i prodotti affumicati non a bordo delle navi da pesca.

Articolo 2

1. Nell'ambito del settore del prodotto o dei prodotti per i quali chiedono il riconoscimento, le orga-

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

nizzazioni di produttori devono soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 nonché alle seguenti condizioni:

- a) svolgere un'attività economica sufficiente;
- b) escludere fra i produttori o gruppi di produttori della Comunità, nell'ambito di una circoscrizione economica, qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;
- c) possedere la capacità giuridica necessaria alle condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- d) prevedere nel loro statuto:
 - aa) l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività che sono oggetto del riconoscimento,
 - bb) disposizioni atte a garantire che i membri dell'organizzazione che vogliono rinunciare alla qualifica di membri possono farlo dopo aver partecipato all'organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento di questa e a condizione di avvertirne l'organizzazione almeno un anno prima del recesso.

Le disposizioni della lettera bb) si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in determinati casi, l'organizzazione o i suoi creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso del membro o d'impedire il recesso di un membro nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Sono adottate secondo la procedura dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76 le disposizioni che fissano in particolare:

- il contenuto dell'obbligo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 100/76; tale obbligo non può tuttavia superare la fase della prima immissione sul mercato;
- i criteri cui devono soddisfare le norme comuni di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, dello stesso regolamento;

- il volume minimo di produzione del prodotto o gruppo di prodotti in questione che le organizzazioni di produttori devono rappresentare per soddisfare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

La procedura di concessione e di revoca del riconoscimento è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 4

Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è revocato qualora non risultino più soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2 o qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erranee; se l'organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

Articolo 5

Quando uno Stato membro concede o revoca il riconoscimento ad un'organizzazione di produttori, ne informa la Commissione nel termine di due mesi.

Articolo 6

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 490/72 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 10. 3. 1972, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

REGOLAMENTO (CEE) N. 106/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 24, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, è necessario stabilire le modalità e le norme generali di applicazione della concessione degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori, nonché le modalità del rimborso di tali aiuti da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento;

considerando che, per garantire la concessione e il rimborso di tali aiuti alle medesime condizioni, è opportuno precisare le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione delle organizzazioni di produttori, nonché delle spese di gestione di tali organizzazioni; che tale calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti; che occorre tuttavia tener conto delle difficoltà di disporre in taluni casi di tali basi, applicando a titolo sussidiario, un metodo forfettario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In occasione della trasmissione della prima domanda di rimborso, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione un documento attestante la data di costituzione e la data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 2

Per il calcolo degli aiuti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono presi in considerazione:

- i produttori che siano membri dell'organizzazione dei produttori alla data del suo riconoscimento e che siano stati membri dell'organizzazione durante tutto l'anno per il quale l'aiuto è richiesto;
- i produttori che abbiano aderito all'organizzazione dei produttori dopo la data del suo riconoscimento e che siano stati membri dell'organizzazione durante gli ultimi nove mesi dell'anno per il quale l'aiuto è richiesto.

Articolo 3

Il valore della produzione commercializzata da un'organizzazione di produttori viene calcolato per ogni prodotto, moltiplicando:

- la produzione media di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 100/76, espressa per prodotto e per 100 kg netti e determinata secondo le disposizioni dell'articolo 4,

per

- il prezzo medio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 100/76, calcolato per 100 kg netti e per ogni prodotto e determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 4

Per il calcolo della produzione media di cui all'articolo 3, primo trattino, la produzione commercializzata dai produttori aderenti è stabilita per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione:

- sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante

o,

- in mancanza di tali documenti giustificativi, sulla base di una valutazione forfettaria stabilita dai servizi competenti dello Stato membro, e tenendo conto in particolare del potenziale di produzione dell'aderente per quanto riguarda il materiale e la manodopera; il risultato così ottenuto viene poi diminuito del 10 % rappresentante il valore dell'autoconsumo e delle transazioni non commerciali dell'aderente.

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 3, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione, è determinato

— sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante

o,

— in mancanza di tali documenti giustificativi, calcolando il corso medio praticato per ciascun prodotto, sul mercato all'ingrosso o nel porto più rappresentativo per la zona d'attività dell'organizzazione di produttori in questione; tale corso medio è uguale alla media dei corsi rappresentativi rilevati durante l'anno di riferimento dalle autorità competenti dello Stato membro sul predetto mercato o nel predetto porto.

Articolo 6

1. L'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, che sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante ed essere approvato dalle autorità competenti dello Stato membro.

2. La delimitazione della nozione delle spese di gestione è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 7

L'aiuto di cui può beneficiare un'associazione d'organizzazioni di produttori non può superare un importo globale di 50 000 unità di conto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Articolo 8

1. Le domande di rimborso debbono riferirsi alle spese effettuate durante un anno civile dagli Stati membri ed essere presentate alla Commissione una volta all'anno, prima del 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione prende una decisione in merito a tali domande, in una o più volte, previa consultazione del comitato del Fondo.

3. Le disposizioni relative alle indicazioni che debbono figurare nelle domande di rimborso degli Stati membri, alla forma della loro presentazione e ai documenti giustificativi che lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 ⁽²⁾.

Articolo 9

1. Il regolamento (CEE) n. 171/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽³⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 107/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione di un prezzo di ritiro, al di sotto del quale le organizzazioni di produttori ritirano dal mercato i prodotti dei loro aderenti, contribuisce alla stabilizzazione dei corsi;

considerando che, per i prodotti per i quali è stato previsto un prezzo di orientamento, il prezzo di ritiro deve essere compreso entro limiti determinati in anticipo in base al livello del prezzo di orientamento;

considerando che il prezzo di ritiro ha un'influenza diretta e costante sulla formazione dei corsi del mercato; che, pertanto, tale prezzo deve essere determinato in base alle caratteristiche specifiche di ciascun mercato e tenendo conto, in particolare, dei principali fattori costitutivi della formazione dei prezzi, nonché dei fenomeni che ne caratterizzano l'influenza reciproca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento di cui all'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, deve essere effettuata tenendo conto:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

- delle condizioni specifiche della pesca per il prodotto considerato ed in particolare dell'interesse economico che tale produzione presenta per il produttore,
- dell'ampiezza media delle variazioni dei prezzi constatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi rispetto al prezzo medio mensile che riflette una situazione normale su detti mercati o in detti porti nelle ultime tre campagne di pesca, a prescindere dall'eventuale incidenza di fattori esterni al meccanismo naturale di formazione dei prezzi,
- del carattere stagionale della produzione, quale può risultare dall'esame della situazione dei mercati o dei porti rappresentativi durante un periodo sufficientemente significativo di tale fenomeno,
- della struttura della domanda e dell'approvvigionamento ed in particolare delle condizioni in cui può essere garantito l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 173/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 108/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce le norme generali relative alla determinazione, nel settore della pesca, delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per assicurare ai produttori nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso ai mercati in condizioni soddisfacenti, al prezzo di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi;

considerando che è opportuno fissare le norme generali relative alla determinazione di tali zone di sbarco;

considerando che le distanze fra le zone di sbarco e i centri di consumo, le condizioni specifiche di trasporto, la situazione strutturale di talune zone e la struttura della domanda e dell'approvvigionamento rappresentano elementi che possono ostacolare l'accesso ai mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La determinazione delle zone di sbarco di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regola-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

mento (CEE) n. 100/76 deve essere effettuata tenendo conto:

- delle distanze fra le zone di sbarco e i principali centri di consumo della Comunità,
- delle condizioni specifiche di trasporto che possono impedire di accedere ai mercati in condizioni soddisfacenti,
- della situazione strutturale particolare di alcune zone che potrebbe pregiudicare il normale smercio della produzione,
- della struttura della domanda o dell'approvvigionamento, in particolare delle condizioni in cui può essere garantito l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato della Comunità.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 135/73 del Consiglio, del 15 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione, nel settore della pesca, delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 23. 1. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 109/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 un'indennità compensativa viene accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità per i tonni destinati all'industria conserviera; che questo provvedimento è stato previsto per compensare le eventuali conseguenze negative per i produttori del regime d'importazione previsto; che in effetti, in mancanza di una produzione comunitaria sufficiente di tonni e per assicurare alle industrie alimentari e di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni d'approvvigionamento comparabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune è stata sospesa; che pertanto un ribasso del prezzo all'importazione può minacciare direttamente il reddito dei produttori;

considerando che il verificarsi di questa minaccia può essere accertato in riferimento ad un livello di prezzo comunitario rappresentativo di una situazione normale di mercato e che, perciò, il prezzo alla produzione comunitaria del tonno deve essere fissato prima dell'apertura della campagna di pesca per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali;

considerando che le varie specie di tonni destinate all'industria conserviera e pescate nella Comunità concorrono simultaneamente e nel loro insieme alla formazione dei prezzi del mercato della produzione comunitaria e che perciò i prezzi alla produzione effettivamente riscontrati per ciascuna di queste specie vanno adeguati secondo la specie e la presentazione prescelta come criterio di base per la determinazione del prezzo alla produzione comunitaria;

considerando che gli effetti di un ribasso dei prezzi all'importazione possono essere valutati, da un lato, in relazione al livello medio dei prezzi all'importazione che risulterebbe dall'applicazione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune e, dall'altro, in rapporto al livello del prezzo alla produzione comunitaria rappresentativo di una situazione normale di mercato, tenendo conto del campo di variazione normale dei prezzi;

considerando che la situazione del mercato del tonno varia in modo sensibile secondo il ritmo degli apporti della pesca comunitaria e secondo le possibilità effettive d'importazione, che, a loro volta, dipendono in ampia misura dai risultati della pesca dei paesi terzi esportatori, e che perciò è opportuno esaminare ogni mese tale situazione, con riguardo al beneficio dell'indennità compensativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato, il prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 100/76 è stabilito prima dell'inizio della campagna di pesca, per tutta la campagna o per i singoli periodi in cui essa è suddivisa. Il predetto prezzo è riferito alla specie «tonno a pinne gialle» presentato «intero» di un peso unitario inferiore a 10 kg.

La campagna di pesca del tonno comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; la suddivisione di cui al primo comma può essere effettuata secondo le specie.

Articolo 2

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato viene stabilito ogni mese un prezzo medio mensile del mercato comunitario, sulla base della media ponderata dei corsi medi mensili rilevati per ogni prodotto, ragguagliata in ragione delle differenze di specie o di

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

presentazione rispetto alla specie e alla presentazione per le quali è stato fissato il prezzo alla produzione comunitaria.

Articolo 3

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, l'indennità compensativa prevista all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 è concessa ai produttori di tonni della Comunità se si avverano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- a) il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario per questo prodotto, calcolato in base ai prezzi medi mensili di cui all'articolo 2, si trova ad un livello inferiore al 95 % del prezzo alla produzione comunitaria;
- b) il prezzo d'entrata di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 100/76 di questo stesso prodotto o del prodotto prescelto per la determinazione del prezzo alla produzione comunitaria maggiorato eventualmente della tassa compensativa ad esso applicata, calcolato per lo stesso periodo o, in mancanza, per l'ultimo periodo durante il quale è stata effettuata una rilevazione dei corsi, si trova ad un livello non superiore al 110 % del prezzo di riferimento.

Articolo 4

1. L'importo dell'indennità compensativa è uguale alla differenza fra il prezzo alla produzione comunitaria e il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario. Tale importo spetta per tutte le quantità di tonno fornite all'industria conserviera

durante il periodo di tre mesi a cui si riferiscono le rilevazioni di prezzo. L'indennità non può tuttavia essere superiore a un importo forfettario pari al 20 % del prezzo di riferimento applicabile durante questo stesso periodo.

2. L'indennità è erogata al produttore su apposita domanda.

Articolo 5

Sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76

- le modalità d'applicazione del presente regolamento e in particolare quelle relative alle variazioni di cui all'articolo 2 della media ponderata dei corsi medi mensili,
- l'importo dell'indennità di compensazione.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 172/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera ⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO

Yellow fin, tonni a pinne gialle
Germon, tonno bianco
Blue-fin, tonno rosso
Big-eye, Patudo
Skipjack, Listao
Little Tunny, tonnino

(Neothynnus albacora, Thunnus albacares)
(Thunnus alalunga)
(Thunnus thynnus)
(Parathynnus obesus, Parathynnus macropterus)
(Euthynnus pelamis, Katsuwonus pelamis)
(Euthynnus alletteratus)

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 110/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, può essere fissata una restituzione all'esportazione, nella misura necessaria a consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca devono essere fissate secondo determinati criteri che consentano di colmare la differenza fra i prezzi di tali prodotti nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale nel rispetto degli obiettivi generali dell'organizzazione comune; che a tale scopo è necessario tener conto, per quanto concerne detti prodotti, della situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità nonché della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di calcolare l'importo della restituzione dei prodotti della pesca tenendo conto dei coefficienti che potranno essere fissati;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi necessita la fissazione di tali prezzi secondo norme generali; che a tale scopo occorre prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonché i prezzi constatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi della Comunità, occorre basarsi, da un lato, sui prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità e, dall'altro, su quelli praticati all'esportazione;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione degli importi delle restituzioni a seconda della destinazione dei prodotti, date le particolari condizioni di importazione in taluni paesi di destinazione;

considerando che i prodotti pescati dai produttori della Comunità sono di origine **comunitaria anche** quando siano sbarcati in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità; che tuttavia, per esigenze di controllo, è necessario limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti sbarcati in uno dei porti situati nel territorio doganale della Comunità secondo quanto definito dal regolamento (CEE) n. 1496/68 ⁽²⁾, modificato dall'atto di adesione ⁽³⁾;

considerando che, per garantire agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni ed una certezza per quanto riguarda l'elenco dei prodotti che beneficiano della restituzione, occorre prevedere che detto elenco e detti importi siano validi per un periodo relativamente lungo, determinato in base agli usi commerciali;

considerando che per evitare distorsioni di concorrenza fra operatori della Comunità è necessario che le condizioni amministrative cui sono soggetti siano le stesse in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione, importati da paesi terzi e riesportati in altri paesi terzi, non è giustificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76.

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 28. 9. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive dell'evoluzione:

- dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità,
- dei prezzi dei prodotti della pesca sul mercato mondiale,

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, vale a dire garantire a tali mercati una situazione di equilibrio e un naturale sviluppo sul piano dei prezzi e degli scambi,

c) le spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati della Comunità fino ai porti od altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di trasporto fino ai paesi di destinazione,

d) l'importanza economica delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi sul mercato mondiale sono stabiliti tenendo conto:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei principali paesi terzi importatori,
- b) dei prezzi alla produzione constatati nei principali paesi terzi esportatori,
- c) dei prezzi franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo richiedano, la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione dei prodotti.

Articolo 5

L'elenco dei prodotti per i quali è concessa una restituzione all'esportazione e l'importo di detta restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

Articolo 6

I prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni.

Articolo 7

1. La restituzione viene corrisposta quando sia provato che i prodotti

- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è corrisposta alle condizioni previste dal paragrafo 1, purché sia provato che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata.

Tuttavia possono essere previste deroghe a questa norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3, purché siano fissate condizioni che offrano garanzie equivalenti.

3. Disposizioni complementari possono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 165/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che fissa nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi ⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 111/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'entrata in vigore della politica comune della pesca ha reso inefficace il regime previsto dall'allegato 2 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto allegato, la Comunità, nello stabilire l'organizzazione comune per i prodotti della pesca, deve tener conto degli interessi del Marocco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽²⁾, ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi basato sull'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune; che è possibile adempiere agli obblighi della Comunità nei confronti del Marocco accordando a tale paese ampie concessioni tariffarie, che possono giungere fino alla franchigia per i prodotti del capitolo 3 della tariffa doganale comune;

considerando che sono in corso negoziati per la conclusione di un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco; che tale nuovo accordo dovrebbe prevedere un regime speciale all'importazione di carpe e trote, nonché di conserve di sardine e di tonni; che è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio all'importazione nella Comunità di tali prodotti;

considerando che occorre evitare che il regime d'importazione applicato dagli Stati membri ai prodotti in causa originari del Marocco sia meno favorevole di quello applicato a decorrere dal 1° gennaio 1975

agli stessi prodotti originari dei paesi terzi, tenuto conto delle disposizioni dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 100/76, escluse le trote e le carpe rispettivamente delle sottovoci 03.01 A I a) e 03.01 A III della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CEE) n. 100/76, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e di tonni rispettivamente delle sottovoci 16.04 D e 16.04 E della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 30 % di quelli applicabili a norma della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Le trote e le carpe rispettivamente delle sottovoci 03.01 A I a) e 03.01 A III della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mantengono il regime d'importazione applicato alla data del 31 gennaio 1972 alle preparazioni e alle conserve di sardine e di tonni rispettivamente delle sottovoci 16.04 D e 16.04 E della tariffa doganale comune, originarie del Marocco.

2. Tuttavia gli Stati membri che aprono contingenti tariffari conformemente al regime di cui al paragrafo 1 possono aumentare, nei limiti del 30 %, i quantitativi previsti per tali contingenti.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Il regime d'importazione applicato ai prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Marocco non deve in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.

Articolo 5

Il regime di cui agli articoli 3 e 4 si applica per l'anno 1976, sino all'entrata in vigore del nuovo accordo tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

Articolo 6

1. Sono abrogati i regolamenti:

— (CEE) n. 1705/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo alle importazioni nella Comunità

di prodotti del settore della pesca originari del Marocco ⁽¹⁾,

— (CEE) n. 347/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3414/75 ⁽³⁾.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 5. 8. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 2.

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 347/75

articolo 1
articolo 2
articolo 4

Presente regolamento

articolo 3
articolo 4
articolo 5

REGOLAMENTO (CEE) N. 112/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'entrata in vigore della politica comune della pesca ha reso inefficace il regime previsto dall'allegato 2 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Tunisia che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto allegato, la Comunità, nello stabilire l'organizzazione comune per i prodotti della pesca, deve tener conto degli interessi della Tunisia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽²⁾, ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi basato sull'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune; che è possibile adempiere agli obblighi della Comunità nei confronti della Tunisia accordando a tale paese ampie concessioni tariffarie, che possono giungere fino alla franchigia per i prodotti del capitolo 3 della tariffa doganale comune;

considerando che sono in corso negoziati per la conclusione di un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Tunisia; che tale nuovo accordo dovrebbe prevedere un regime speciale all'importazione di carpe e trote, nonché di conserve di sardine e di tonni; che è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio all'importazione nella Comunità di tali prodotti;

considerando che occorre evitare che il regime d'importazione applicato dagli Stati membri ai prodotti in causa originari della Tunisia sia meno favorevole di quello applicato a decorrere dal 1° gennaio 1975

agli stessi prodotti originari dei paesi terzi, tenuto conto delle disposizioni dell'atto di adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 100/76, escluse le trote e le carpe rispettivamente delle sottovoci 03.01 A I a) e 03.01 A III della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CEE) n. 100/76, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e di tonni rispettivamente delle sottovoci 16.04 D e 16.04 E della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 30 % di quelli applicabili a norma della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Le trote e le carpe rispettivamente delle sottovoci 03.01 A I a) e 03.01 A III della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mantengono il regime d'importazione applicato alla data del 31 gennaio 1972 alle preparazioni e alle conserve di sardine e di tonni rispettivamente delle sottovoci 16.04 D e 16.04 E della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia.

2. Tuttavia, gli Stati membri che aprono contingenti tariffari conformemente al regime di cui al paragrafo 1 possono aumentare, nei limiti del 30 %, i quantitativi previsti per tali contingenti.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Il regime d'importazione applicato ai prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Tunisia non deve in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.

Articolo 5

Il regime di cui agli articoli 3 e 4 si applica per l'anno 1976, sino all'entrata in vigore del nuovo accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Tunisia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

Articolo 6

1. Sono abrogati i regolamenti:

— (CEE) n. 1706/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo alle importazioni nella Comunità

di prodotti del settore della pesca originari della Tunisia ⁽¹⁾,

— (CEE) n. 346/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari della Tunisia ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3413/75 ⁽³⁾.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 5. 8. 1971, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 346/75

articolo 1
articolo 2
articolo 4

Presente regolamento

articolo 3
articolo 4
articolo 5

REGOLAMENTO (CEE) N. 113/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo all'importazione, nella Comunità, di prodotti del settore della pesca originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, con la decisione n. 1/71, il consiglio di associazione CEE-Turchia, in applicazione dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara, ha fissato il regime che deve essere applicato all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore della pesca, originari della Turchia;

considerando che l'applicazione di tale decisione implica l'adattamento della regolamentazione comunitaria;

considerando che la codificazione del regolamento (CEE) n. 1315/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari della Turchia ⁽²⁾ non modifica in nulla la validità del regime istituito, segnatamente per i prodotti del settore della pesca, con i regolamenti (CEE) n. 2755/75 ⁽³⁾ e n. 3143/75 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti del seguente elenco, originari della Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: c) Tonni ⁽¹⁾
03.03	Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: I. Aragoste II. Astici (<i>Homarus</i> sp.p.) III. Granchi e gamberi di acqua dolce IV. Gamberetti

⁽¹⁾ Questa sottovoce comprende fra l'altro le specie *Euthynnus pelamis* («pelamidis») e *Thunnus thynnus* («toriks» e «orkinos»).

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 1315/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari della Turchia, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli di detto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 dell'8. 12. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO

Tabelle di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1315/71

articolo 3

Presente regolamento

articolo 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 114/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'orientamento dei prodotti della
pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio,
del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore della pesca ⁽¹⁾, in par-
ticolare l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del re-
golamento (CEE) n. 100/76 prevede che venga fis-
sato annualmente un prezzo d'orientamento per
ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui
all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che i dati attualmente disponibili per
quanto riguarda i prezzi portano, per i prodotti di
cui trattasi — ad eccezione delle orate di mare —, ad
un aumento dei prezzi di orientamento rispetto a
quelli validi per la campagna precedente,

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre
1976 per i prodotti elencati nell'allegato II del rego-
lamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui si rife-
riscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3304/75 del Consiglio,
del 16 dicembre 1975, che fissa, per la campagna di
pesca 1976, i prezzi d'orientamento dei prodotti del-
la pesca elencati nell'allegato II del regolamento
(CEE) n. 2142/70 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al
presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio
1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appli-
cabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 3.

ALLEGATO

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in UC/t)
Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	315
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	692
Calamari (Loligo sp.p., Omnastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 375
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	870
Polpi delle specie octopus	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	680

REGOLAMENTO (CEE) N. 115/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo di orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 100/76, provoca un rialzo dei prezzi rispetto alla campagna precedente; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, per la maggior parte dei prodotti è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato costatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1976 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono, sono fissati in allegato.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3305/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 5.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento (in UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	227
2. Sardine «Clupea pilchardus Walbaum»:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	440
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	274
3. Sebastì (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	478
4. Merluzzi bianchi	B	2	pesci eviscerati con testa	535
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	B	2	pesci eviscerati con testa	306
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci interi	399
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	426
8. Sgombri	Extra	2	pesci interi	221
	o			
	A	2	pesci interi in casse d'origine	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	432
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	522
11. Naselli	A	2	pesci eviscerati con testa	1 120
12. Gamberetti grigi del genere «Crangon» s.p.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 076

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 116/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratteristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati, per la campagna di pesca 1976, dal regolamento (CEE) n. 115/76 ⁽²⁾;

considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1976 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'intervento (in U.C./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	Pesce intero	198
b) del Mediterraneo	Extra	2	Pesce intero	123
2. Acciughe	Extra	2	Pesce intero	194

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3306/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che fissa, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ⁽³⁾, è abrogato.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 7.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

REGOLAMENTO (CEE) N. 117/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che fissa, per i primi due mesi della campagna di pesca 1976, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/74 ⁽²⁾ ha fissato per la campagna di pesca 1975 il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che non è possibile fissare in tempo il prezzo per la campagna di pesca 1976;

considerando che per evitare qualsiasi soluzione di continuità è necessario mantenere, per un periodo limitato, il prezzo valido per la campagna di pesca 1975,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria valido per i primi due mesi della campagna di pesca 1976 per i

tonni destinati all'industria conserviera e il prodotto cui esso si riferisce sono fissati come segue:

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in UC/t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso non superiore a 10 kg/pezzo	657

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3307/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che fissa, per i primi due mesi della campagna di pesca 1976, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera ⁽³⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1976 al 29 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 8.